

14 MAG. 2024



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI GENITORI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PAOLO VI" PERZACCO DI ZEVIO

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE - IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA

Art. 1 - È costituita in Perzacco di Zevio (VR) l'Associazione per la gestione della Scuola dell'Infanzia "Paolo VI" con sede in Via Corso 106, d'ora in poi detta Scuola.

Art. 2 - La Scuola è stata fondata nell'anno 1972 ed è riconosciuta paritaria, ai sensi e per gli effetti della L. n°62 del 10.3.2000, dalla data del Decreto Legislativo Ministeriale 3/2/1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, Prot. 488/5558.

Art. 3 - La scuola soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria. La Scuola ha quindi lo scopo di garantire alle bambine e ai bambini il diritto a un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive e morali, ispirandosi alla concezione cristiana e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

Art. 4 - Saranno ammessi alla scuola tutte le bambine e i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti, salvo diverse disposizioni adottate dal Comitato di Gestione.

Art. 5 - Saranno normalmente accolti le bambine e i bambini che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Per le bambine e i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore. Saranno inoltre accolti le bambine e i bambini per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.

Art. 6 - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall'art. 36 e seguenti del Codice civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art. 7 - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune, da offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi obblazioni o lasciti. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra le bambine e i bambini.

Art. 9 - Se l'edificio della scuola è proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o di altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra la proprietà e l'associazione.

TITOLO II°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci, il Comitato di Gestione, il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - L'Assemblea è costituita:

- a) dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti alla scuola o da chi ne fa le veci;
- b) dai membri del Comitato di Gestione;
- c) da coloro che, essendosi distinti per benemerienze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di Gestione. La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa.

Art. 12 - La qualità di associato si perde per decesso o dimissioni. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea approva il bilancio dell'anno precedente.

Art. 14 - L'Assemblea delibera:

- a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario;
- b) gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall'art. 3;
- c) le nomine, di sua competenza, dei componenti del Comitato di Gestione. Tale nomina avviene per votazione segreta. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di Gestione;
- e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci tutti i componenti della stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'assemblea. Il Comitato di Gestione determinerà le modalità di esercizio del diritto di rappresentanza.

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea dei Soci chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di Gestione. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario-Tesoriere.

In caso di votazioni il Presidente nomina n°2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea dei Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 18 - Il Comitato di Gestione è composto dai seguenti membri eletti:

- fino a due consiglieri eletti dall'assemblea, con adeguate competenze amministrative, scelti anche tra persone esterne all'assemblea;

Sono membri di diritto:

- fino a due consiglieri proposti dal Presidente eletto, con adeguate competenze amministrative;
- il Parroco pro-tempore ovvero un rappresentante indicato dal consiglio pastorale parrocchiale, con adeguate competenze amministrative;
- un rappresentante del Comune, se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo;
- la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona;

Art. 19 - Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Le delibere del Comitato di Gestione sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 21 - I componenti del Comitato di Gestione che non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente; in assenza di quest'ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 23 - Spetta al Comitato di Gestione:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente scelto anche al di fuori del suo seno;
- b) eleggere il Segretario ed il Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno;
- c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
- e) provvedere alla gestione amministrativa;
- f) stabilire l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
- g) deliberare i regolamenti interni;
- h) deliberare le nomine del personale, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
- i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
- k) approvare il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti e tenendo conto delle proposte dei genitori;

PRESIDENTE

Art. 24 - Spetta al Presidente:

- a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;
- b) convocare le riunioni del Comitato di Gestione;
- c) convocare e presiedere l'assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle delibere;
- e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di Gestione;
- f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di Gestione;
- g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di Gestione.

TITOLO III°

PERSONALE

Art. 25 - Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori va stabilito nel rispetto della normativa vigente. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 26 – Coordinatrice

Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism "Scuole dell'infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004" e nelle sue integrazioni o modificazioni.

TITOLO IV°

CONTROVERSIE E SCIoglimento

VIGILANZA

Art. 27 - Il Presidente o il Parroco della scuola possono chiedere l'intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini.

La gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale Fism o da terza persona designata dal Consiglio direttivo Fism, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.

PROBIVIRI

Art. 28 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Fism provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.


SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DICHIARAZIONE FINALE

Art. 30 - L'attuale Statuto presentato ed approvato nell'Assemblea del 29 aprile 2024, sostituisce il precedente e diventa immediatamente esecutivo.

Il Presidente



Il Segretario



Il Parroco



I componenti il Comitato di Gestione



Il rappresentante del Comune

Reg. 200/00	Registro di Imprese	Ufficio di Verifica
bollo 96/00 (per 2 originali)	ATI n. 100/00	16424/0008800000
	Liquidati € 296.000	
S.S.		DIRF
Idoneo	calendario	

14 MAR. 2024